

Repubblica Italiana



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i DD.II. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968 n. 1444;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

VISTO l'art. 68 della legge regionale 27 Aprile 1999, n. 10;

VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 02 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 53 (Regime transitorio della pianificazione urbanistica) della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, modificato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 sancisce che: *"I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente"*;

VISTO il D.lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Dir n. 177/DRU del 14 febbraio 2003 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Mazara del Vallo (TP), i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2800 del 19 giugno 2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020;

VISTA la nota, prot. 25568 del 31 marzo 2022 assunta al prot. DRU n. 5756 del 04 aprile 2022, con la quale il Comune di Mazara del Vallo ha trasmesso la delibera del Commissario ad acta n. 04 del 23 luglio 2020, corredata di allegati, avente per oggetto: *"Variante Urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, in via Leone XIII, foglio di mappa 196/C, particelle nn. 3183-980, destinato a Viabilità di progetto, piazza e strada, del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza T.A.R.S. n. 1274/16. Ditta proprietaria: Savona Antonio."*

VISTA la Delibera del Commissario ad acta n. 04 del 23 luglio 2020, con i relativi allegati costituiti da: All. 1) Relazione tecnica; All. 2) Cartografie – Stato di fatto; All. 3) Cartografie – Variante; All. 4) Relazione geologica; All. 5) Rapporto Ambientale Preliminare (RAP); All. 6) D.A. n. 387/GAB del 21 novembre 2019, Assessorato Territorio e Ambiente di non assoggettabilità a VAS; All. 7) Parere favorevole rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani;

VISTO il Parere ai sensi dell'art. 13 della Legge 64/74 reso dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani, in data 13 settembre 2018 prot. 192461;

VISTO il Provvedimento di esclusione dalla V.A.S. emesso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1 V.A.S.-V.I.A., con D.A. n. 387/GAB del 21 novembre 2019;

VISTI gli atti di pubblicazione dell'avviso depositi atti, previsti dall'art. 3, l.r. 71/78 modificato dall'art. 45 l.r. 3/2016, consistenti in:

- a) Avviso deposito atti
- b) Stralcio della GURS n. 14 del 09 aprile 2021, parte II;
- c) Stralcio del Quotidiano di Sicilia del 08 aprile 2021 recante la pubblicazione dell'Avviso Deposito Atti;
- d) Nota attestante l'affissione di 50 manifesti in luoghi pubblici per sessanta giorni dal 29 aprile 2021 al 28 giugno 2021;
- e) Relata di Pubblicazione n. 5266/2021 Reg. Albo Pretorio dal 21 gennaio 2021 al 22 marzo 2021;
- f) Manifesto murale del 13 aprile 2021;
- g) Certificato a firma del Segretario Comunale datato 23 febbraio 2022 contenente le risultanze dell'avvenuta pubblicazione, anche sul sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013.

VISTA la proposta di parere n. 24/S2.2/DRU del 05 settembre 2022, trasmessa alla Segreteria del Comitato Tecnico Scientifico - Servizio 6 DRU con nota prot. n. 14454 del 08 settembre 2022, che di seguito parzialmente si trascrive:

<< "... Omissis..."

Rilevato che:

Il Comune di Mazara del Vallo è dotato di un P.R.G. approvato con D. Dir n. 177/DRU del 14/02/03, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti.

Il Tribunale Amministrativo, con sentenza T.A.R.S. n. 1274/2016, ha ritenuto illegittimo il silenzio del Comune, impugnato dalla Ditta ricorrente ed ha ordinato al Comune di adottare un provvedimento consiliare, con determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza del ricorrente, nel termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza;

- non avendo il Comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto dalla citata sentenza, è stato nominato Commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica di Trapani, per l'espletamento dell'incarico Arch. Vincenza Canale, la quale si insediava con verbale in data 21/07/2016;

- il Commissario ad Acta, preso atto della relazione in data 26/07/2018 a firma del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, ha adottato la variante urbanistica al P.R.G., per cui il Comune di Mazara del Vallo ha avanzato richiesta;

Dalla proposta di deliberazione e dalla relazione tecnica, si evince che:

- il lotto di terreno in questione nella precedente pianificazione (P.U.C. n.1 approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29/11/1977) ricadeva in Zona omogenea C2;

- lo stesso lotto nella vigente pianificazione (P.R.G. approvato con D. Dir. n.177 del 14/02/2003 dal Dirigente del Dipartimento Regionale Urbanistica, della Regione Siciliana) è destinata come di seguito:

Foglio di mappa 196/C

• particella n. 3183 (mq 457,25), Viabilità di progetto (parte piazza e parte strada);

• particella n. 980 (mq 202,11), Viabilità di progetto (parte piazza e parte strada);

- nel dettaglio il lotto di terreno (mq. 660,00 circa) risulta inserito in un'area di maggiore estensione (mq. 1.500,00) tra la via Paolo VI, la via Leone XII e la via G. Gronchi, tutta destinata dal vigente P.R.G. a nuova piazza e strade di progetto;

- il prolungamento da realizzarsi della via G. Gronchi, indicato come superficie libera nella cartografia del P.R.G. vigente, di fatto è in parte occupato da una costruzione (Foglio di mappa 196/C particella n. 3703) la cui concessione edilizia in sanatoria n. 549 del 15/07/1999 è stata rilasciata antecedentemente l'approvazione del P.R.G. (D. Dir. N. 177 del 14/02/2003 DRU-ARTA Regione Siciliana),

- risulta evidente che con il venir meno della destinazione a piazza e a strada di parte dell'area, sarebbe difficile mantenere funzionale la viabilità della zona, stante che l'interruzione della via G. Gronchi sopra descritta già ne rende limitata la circolazione.

- il lotto della ditta ricorrente, non essendo limitrofo ad alcuna area edificabile ed essendo confinante con altre zone bianche, è potenzialmente assimilabile a zona agricola. Pertanto, trattandosi di vincolo che era stato posto per la prima volta con il P.R.G. attuale, anche se allo stato decaduto, ritenuto prevalente l'interesse pubblico e la cui riproposizione costituisce la prima reiterazione, si ritiene necessaria la reiterazione dei vincoli urbanistici così come di seguito, ed in conformità a quanto attualmente normato nel P.R.G..

Foglio di mappa 196

- particella n. 3183 (mq 457,25), Viabilità di progetto (parte piazza e parte strada);
- particella n. 980 (mq 202,11), Viabilità di progetto (parte piazza e parte strada);
- per quanto attiene le Norme Tecniche di Attuazione delle aree oggetto della reiterazione dei vincoli, non si prevedono norme nuove e/o particolari, per cui si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione, approvate contestualmente all'approvazione del P.R.G., che si intendono integralmente confermate;
- per quanto riguarda l'aspetto vincolistico in ambito territoriale, l'area di cui in oggetto è assoggettata al solo vincolo sismico, come tutto il territorio del Comune di Mazara del Vallo.

Considerato che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78 e ss.mm.ii. e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
- il Commissario ad Acta delegato facendo propria la proposta dell'Ufficio con Atto deliberativo n. 04 del 23.07.2020, ha adottato la variante urbanistica dell'area sita in Mazara del Vallo, via Leone XIII Trapani, foglio di mappa 196/C, particelle nn. 3183-980 e ritenendo necessaria la reiterazione dei vincoli urbanistici delle aree sopra individuate;
- per quanto riguarda l'aspetto vincolistico, l'area in argomento, risulta assoggettata al solo vincolo sismico, per il quale si è espresso l'Ufficio del Genio Civile di Trapani, ai sensi dell' art. 13 della legge 64/74, con parere favorevole prot. n. 192461 del 13.09.2018;
- con D.A. n. 387/GAB del 21.11.2019, questo Assessorato ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006, per la variante in argomento;
- la variante urbanistica richiesta dal Comune di Mazara del Vallo, si pone in esecuzione agli adempimenti indicati nella sentenza TARS n° 1274/16, al fine di attribuire una destinazione urbanistica all'area di proprietà della ditta Savona Antonio, sita in Via Leone XIII Trapani, foglio di mappa 196/C, particelle nn. 3181-980;
- per l'area oggetto della variante non si prevedono nuove norme, e si rimanda alle N.T. di A. approvate contestualmente con il P.R.G.;
- la variante in argomento rientra nella fattispecie regolata dal "Regimeme transitorio della pianificazione urbanistica" indicata dall'art. 53, comma 1, della L.R. n. 19 del 13/08/2020 e s.m.i.

Per quanto sopra esposto, e fatti salvi i pareri prescritti per legge, **si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico la proposta di variante**, adottata dal comune di Mazara del Vallo con deliberazione del Commissario ad Acta n° 04 del 23.07.2020, ai sensi dell'art. 4 l.r. 71/78 in esecuzione alla Sentenza TARS n° 1274/16, assegnando all'area di proprietà della ditta Savona Antonio, sita in Mazara del Vallo, in via Leone XIII Trapani, foglio di mappa 196/C, particelle nn. 3183-980 da zona bianca, per effetto della decadenza dei vincoli, con reiterazione del precedente vincolo, la seguente destinazione urbanistica:

Foglio di mappa 196/C

- particella n. 3183 (mq 457,25) Viabilità di progetto (parte piazza e parte strada);

- particella n. 980 (mq202,11) Viabilità di progetto (parte piazza e parte strada).

VISTO il parere del Comitato tecnico Scientifico espresso con il voto n. 54 nella seduta del 13 dicembre 2022, trasmesso al Servizio 2/DRU U.O. S2.2 con nota prot. n° 418 del 11 gennaio 2023, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis* ...

... **Considerato** che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere il contenuto della proposta di parere favorevole dell'Ufficio.

Per quanto sopra il Comitato esprime **PARERE** favorevole all'approvazione della "Variante Urbanistica del lotto di terreno sito in Mazara del Vallo, in via Leone XIII, foglio di mappa 196/C, particelle nn. 3183-980, destinato a Viabilità di progetto, piazza e strada, del vigente P.R.G., attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli, con reiterazione del precedente vincolo. Sentenza T.A.R.S. n. 1274/16. Ditta proprietaria: Savona Antonio.", in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n° 24/S2.2 del 05 settembre 2022 del Servizio 2/DRU che è parte integrante del presente voto.>>

RITENUTO di poter condividere il superiore Voto reso dal Comitato Tecnico Scientifico n. 54 del 13 dicembre 2022 assunto con riferimento alla proposta di parere n. 24/S2.2 del 05 settembre 2022;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita:

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, richiamando la statuizione dell'art. 53 "Regime transitorio della pianificazione urbanistica" legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, in conformità a quanto espresso nel voto n. 54 del 13 dicembre 2022, reso dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento regionale dell'Urbanistica, con riferimento alla proposta di parere dell'U.O.S2.2 n. 24/S2.2 del 05 settembre 2022, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Mazara del Vallo adottata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 04 del 23 luglio 2020, assegnando all'area di proprietà della ditta Savona Antonio, sita, in via Leone XIII, foglio di mappa 196/C, particelle nn. 3183-9806, la seguente destinazione urbanistica:

Foglio di mappa 196/C

- particella n. 3183 (mq 457,25) Viabilità di progetto (parte piazza e parte strada);

- particella n. 980 (mq202,11) Viabilità di progetto (parte piazza e parte strada).

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati visti e timbrati da questo Dipartimento:

- 1) Proposta di parere n. 24/S2.2/DRU del 05 settembre 2022;
- 2) Voto n. 54 del 13 dicembre 2022 reso dal Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento Regionale dell'urbanistica;
- 3) Delibera del Commissario ad acta n. 04 del 23 luglio 2020.

ART. 3) Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo li 10/02/2023

Il Dirigente Generale
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato